

STATUTO

**SCUOLA DELL'INFANZIA
PADULLI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CABIATE CO VIALE BRIANZA 55

Numero REA: CO - 158655

Codice fiscale: 00698790136

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2010 - Statuto completo	2
--	---

P) Il comparente signor Maroni Mario mi consegna il testo dello statuto della società incorporante aggiornato con le modifiche dipendenti dalla fusione, precisando che il suddetto statuto è quello allegato al progetto di fusione.

Detto documento, sottoscritto nei modi di legge dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Dichiarano i comparenti di aver già preso conoscenza dell'allegato dispensandomi dalla lettura dello stesso.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia con idoneo mezzo meccanico, completato di mio pugno, e da me letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, dichiarano essere il tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono nei modi di legge alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

L'atto è scritto in due fogli per sette pagine intere e fin qui della ottava.

Firmato Mario Maroni -Filippo Orsi - Gianfranco Manfredi, notaio.

Allegato "A" all'atto dr.G.Manfredi, notaio in Cantù, Rep.19149/13580

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Art.1) È costituita una società cooperativa denominata

"SCUOLA DELL'INFANZIA PADULLI società cooperativa sociale"

SEDE – DURATA

Art. 2) La società ha sede in Cabiato; potrà istituire sedi secondarie in altre località previa deliberazione assembleare. Essa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, o sciolta

prima della scadenza con deliberazione dell'assemblea a norma di legge.

SCOPO

Art.3) La cooperativa ha scopo mutualistico e si pone come cooperativa a mutualità prevalente a sensi dell'art.2512 del Codice Civile, come integrato dall'art.111-septies delle norme di attuazione e transitorie: essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi della legge n.381/91. Scopo della "SCUOLA DELL'INFANZIA PADULLI societa' cooperativa sociale" è quello di promuovere l'educazione integrale ed armonica del bambino, secondo una concezione dell'uomo come persona, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive nel rispetto anche degli ordinamenti per la scuola materna fissati dallo Stato nella legge n.381 dell'8 novembre 1981 e nella salvaguardia dell'autonomia del progetto educativo della scuola, nonchè di prestare, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi per attività culturali, ricreative, dopolavoristiche e sportive a condizioni di convenienza.

Art.4) La cooperativa potrà attuare tale scopo mediante l'organizzazione e la gestione di strutture scolastiche ed educative, anche nell'ambito delle scuole di prima infanzia e infanzia, in generale aperte anche ai non soci.

La cooperativa potrà obbligarsi tramite "convenzioni" con terzi ed in particolare con enti pubblici di ogni ordine e grado per lo svolgimento della propria attività scolastica.

La società potrà inoltre provvedere al trasporto di alunni del proprio istituto.

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento

aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative e integrative.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà acquistare immobili e mobili, affittare locali ed aree, contrarre mutui, chiedere e ricevere contributi dallo Stato, dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e consortili, da Istituti di Credito e Casse di Risparmio, da altre persone fisiche e giuridiche; potrà altresì compiere tutte le azioni mobiliari ed immobiliari comunque connesse o che si rendessero necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

CAPITALE – PATRIMONIO SOCIALE

Art.5) Il capitale sociale è variabile ed è costituito da partecipazioni del valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque) e non superiore ai limiti di legge, sottoscritte liberamente dai soci.

Nessun socio può possedere partecipazioni sociali per un valore nominale superiore ai limiti di legge.

Le partecipazioni non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 6) Il patrimonio sociale e' costituito da:

- a) il capitale sociale e le riserve;
- b) eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale deliberati e costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- c) ogni altra elargizione fatta alla società sia per atto tra vivi che mortis causa per il raggiungimento degli scopi sociali.

SOCI

Art.7) Il numero dei soci è illimitato e variabile salvo le norme per il numero minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche residenti o domiciliate in Cabiato, nonché le società e gli altri enti che abbiano la propria sede in Cabiato, i cui statuti consentano la partecipazione a cooperative sociali ovvero il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative suddette.

Possono inoltre divenire soci, con la qualifica di socio fruitore, i genitori o l'eventuale tutore di bambini di età inferiore a sei anni, anche non residenti o domiciliati in Cabiato, purché iscritti alla scuola della prima infanzia e dell'infanzia PADULLI.

I soci persone fisiche saranno ricompresi nelle seguenti categorie:

soci fruitori: i genitori dei bambini frequentanti la scuola della prima infanzia e dell'infanzia PADULLI;

soci sovventori: saranno ammessi alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e alle condizioni e limitazioni previste dal presente statuto.

I loro conferimenti partecipano ai programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione e al potenziamento della cooperativa come descritto al precedente art.4.

I loro conferimenti, rappresentati da una partecipazione minima di Euro 50,00 (cinquanta) trasferibile, vanno a formare il capitale sociale destinato a tale scopo;

-soci lavoratori: coloro che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento dello scopo sociale, mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali;

-soci volontari: coloro che prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari verranno iscritti in una apposita sezione del libro soci. Tali soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono diventare soci volontari tutti i soci che ne facciano una specifica richiesta al consiglio di amministrazione in qualunque momento.

Il consiglio di amministrazione delibererà l'accettazione o meno della domanda se:

- non è già stata raggiunta la metà del numero complessivo degli altri soci;
- rispondono ai requisiti previsti per l'espletamento delle funzioni che dovranno ricoprire all'interno della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci a seconda della categoria di appartenenza.

Art.8) Per l'acquisto della qualità di socio occorre l'accoglimento della domanda di ammissione da parte del consiglio di amministrazione nonché la sottoscrizione e liberazione di almeno una partecipazione sociale.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) generalità complete, codice fiscale, domicilio o residenza, cittadinanza;
- b) l'ammontare della partecipazione di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- c) l'impegno, per i soci interessati a prestare attività lavorativa, a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interno in conformità alle leggi vigenti sulla cooperazione e alle delibere del consiglio di amministrazione;
- d) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

Fermo restando il disposto del II comma dell'art.2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) et d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

I soci sono obbligati a versare l'importo delle partecipazioni sottoscritte e ogni altro importo che sarà disposto dall'assemblea dei soci e/o dal consiglio di amministrazione. I soci sono obbligati altresì all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 9) La qualità di socio si perde per morte, esclusione, recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge il consiglio di amministrazione escluderà il socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- non esegue in tutto o in parte il versamento delle partecipazioni sottoscritte;
- non esegue gli altri versamenti richiesti dal consiglio di amministrazione per il

conseguimento dell'oggetto sociale;

-non osserva le norme civili e fiscali in materia di società cooperative, le disposizioni del presente statuto o le delibere regolarmente prese dagli organi sociali della cooperativa o dal rapporto mutualistico;

-non adempie ai doveri inerenti la qualità di socio o agli impegni assunti nei confronti della cooperativa o che danneggia la cooperativa o che tiene una condotta penalmente perseguibile.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art.2532 del Codice Civile.

Per gli eredi del socio defunto, e per il socio escluso o receduto, la liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Art.10) In caso di morte od esclusione del socio la liquidazione della partecipazione verrà fatta a fine esercizio in misura non superiore al valore nominale della stessa.

In caso di recesso la liquidazione della partecipazione verrà fatta su richiesta scritta del socio, alla approvazione del bilancio di esercizio dell'anno in cui è stata fatta la richiesta.

I soci possono finanziare la cooperativa in modo gratuito secondo quanto richiesto dalle norme in essere.

ESERCIZIO SOCIALE E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art.11) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Nei termini di legge il consiglio di amministrazione provvederà alla redazione del bilan-

cio ed alla sua presentazione alla assemblea dei soci.

Art.12) La società non ha scopo di lucro ma mutualistico. Pertanto gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza cui la cooperativa aderisce o altrimenti, non aderendo ad associazioni riconosciute, a norma dell'art.11 comma 6 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive eventuali norme modificative ed integranti;
- c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente, precisandosi che la remunerazione spettante ai soci sovventori può essere maggiorata in misura non superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

In deroga a quanto sopra l'assemblea dedotte le quote di cui ai punti a) e b) che precedono può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.

Art.13) E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci durante la vita sociale. Le riserve non sono ripartibili tra i soci né durante l'esistenza della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art.14) Ristorni

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art.15) I soci decidono sugli argomenti previsti dal Codice Civile.

Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto lo richiedano, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione unita al bilancio, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a norma dell'art.2364 del Codice Civile.

L'assemblea delibera altresì le emissioni dei titoli dei soci sovventori stabilendo anche mediante apposito regolamento:

- gli importi complessivi;
- l'importo minimo dei conferimenti per ogni socio;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle partecipazioni dei soci sovventori fermo restando quanto previsto all'art.4, comma 6, della legge 31 gennaio 1992 n.59;

-l'eventuale durata minima del conferimento e i casi e le modalità con cui i soci sovventori possono esercitare il recesso dalla cooperativa oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del Codice Civile;

-i compiti attribuiti al consiglio di amministrazione in merito all'emissione ed al collocamento di titoli, alla loro sottoscrizione ed all'ammissione dei sottoscrittori.

Il consiglio di amministrazione dovrà inoltre convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art.16) Hanno diritto di intervenire alla assemblea, oltre ai consiglieri, tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle partecipazioni sottoscritte.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, da inviarsi a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed a tutti i sindaci effettivi, qualora sia nominato il collegio sindacale, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza stessa e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere convocata anche mediante telefax, sempreché il numero di telefax dei soci risulti comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Le assemblee potranno essere convocate, nel termine di cinque giorni, anche a mezzo di posta elettronica, purché i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel libro dei soci e purché le convocazioni siano inviate con messaggi con conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi

di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, qualora nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della riunione e degli argomenti da trattare senza aver manifestato opposizione.

Art.17) Ciascun socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'importo delle partecipazioni sottoscritte. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti cinque voti purché abbiano sottoscritto partecipazioni sociali per un ammontare minimo di Euro 125,00 (centoventicinque).

Art.18) I soci possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

Art.19) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua mancanza, dalla persona designata dall'assemblea, che nomina pure, se è il caso, due scrutatori. L'assemblea nomina il segretario, che può essere anche non socio.

Art.20) L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) degli aventi diritto di voto. Tuttavia anche in seconda convocazione è neces-

saria la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto per deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato e il trasferimento della sede all'estero.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto, salvo quanto previsto al successivo art.21 (ventuno).

Sono salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.21) Le votazioni si fanno per alzata di mano ad eccezione di quelle per la nomina alle cariche sociali che sono fatte per iscritto a maggioranza relativa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.22) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a sedici. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea dei soci.

L'assemblea ha l'obbligo di nominare quali amministratori due soci provenienti dalla "CIRCOLO RICREATIVO DI CABIATE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA". Tale obbligo decade solo per la impossibilità oggettiva ad essere adempiuto.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione è convocato con lettera del presidente ai sensi di legge, nonché quando il presidente lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio. Le riunioni del consiglio sono valide con la

presenza della maggioranza dei membri del consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità di voti prevale la delibera che ottiene il voto favorevole del presidente.

Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili, svolgono l'ufficio gratuitamente e sono esonerati dal prestare cauzione.

Non sono cumulabili le cariche all'interno della cooperativa.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art.23) Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Il consiglio di amministrazione può chiedere prestiti ai soci ai sensi dell'art.12 della legge 17 febbraio 1971 n.127, fidejussioni bancarie o garanzie reali. Nella restituzione dei prestiti o nella liberazione delle garanzie reali o personali dei soci il consiglio di amministrazione deve garantire il pari trattamento di tutti i soci.

Art.24) Il consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un vice-presidente se l'assemblea non provvede. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società, anche di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciando quietanza, nonché ad eseguire pagamenti per conto della cooperativa. Sotto la sua personale responsabilità, nei casi di necessità, potrà procedere al compimento di atti di competenza del consiglio di amministrazione al quale dovrà darne comunicazione per ratifica nel-

la prima adunanza da convocarsi d'urgenza. Il presidente in caso di urgenza e di impedimento è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici la firma del vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.25) Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del Codice Civile nonchè dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

COLLEGIO SINDACALE

Art.26) Nei casi previsti dalla legge viene nominato un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determina-

zione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile. I poteri ed il funzionamento del collegio sindacale sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.27) La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) et 7) dell'articolo 2484 del Codice Civile nonchè per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art.28) In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato, verrà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dell'associazione nazionale di rappresentanza cui la cooperativa aderisce ovvero, in mancanza di adesione alle centrali cooperative, lo stesso sarà devoluto secondo quanto stabilito dalla legge n.59/92 e successive eventuali norme modificative e integrative.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

Art.29) Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti interni appositamente elaborati dal consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art.30) Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina

delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano,
in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Firmato Mario Maroni - Filippo Orsi - Gianfranco Manfredi, notaio.

@.@.@

Esente da bollo ai sensi dell'art.19 della tabella (allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA SEZIONE STACCAT
A DI COMO.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82.

Cantù, addì 2 (due) marzo 2010 (duemiladieci).

Firmato Gianfranco Manfredi, notaio.